



**Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento
delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici**

Audizione della Rete delle Professioni Tecniche

VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Camera dei Deputati

(AC 2211)

Roma, 04 novembre 2019

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Indice	1
1. Art. 2 (Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229)	3
2. Art. 3 – (Introduzione dell’articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229) – comma 1	6
3. Art. 3 – Introduzione dell’articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 – comma 2 e comma 3	10
4. Introduzione dell’articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229	13
5. Introduzione dell’art. 3 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 – Attribuzione di ulteriori poteri alla struttura commissariale	14
6. Art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229- Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici – Modificazione del termine	15
7. Art. 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 - Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata « Resto al Sud »	16
8. Art. 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 - Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.	17
9. Introduzione dell’art. 7 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 Disposizioni di snellimento della ricostruzione	20
10. Introduzione dell’art. 7 ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 – Istituzione del Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile	21
11. Introduzione dell’art. 7 quater – del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 - Equiparazione della legislazione in materia di sanatorie, tra gli edifici ricadenti in comuni danneggiati dal sisma interni ed esterni al cratere	24

17	Modifiche all'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229	26
18	- Modifiche all'art. 34. Qualificazione dei professionisti comma 1 e comma 5 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229	28
19	- Modifiche all'art. 34. Qualificazione dei professionisti - Comma 7 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229	32
20	Modifiche all'art. 34. Qualificazione dei professionisti - introduzione del comma 7 bis del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229	33
21	Modifiche all'art. 5. Ricostruzione Privata - del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 – introduzione del comma 3 bis	33
22	- Modifiche all'art. 1 - Ambito di applicazione e organi direttivi - del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 – Introduzione del comma 8 – Open Data Sisma (ODS) comma 9 – Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma (ord.12/2017)	35

1. Art. 2 (Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229)

Motivazione

La lettera a) del comma 1 integra la disciplina (dettata dall'art. 6, comma 7, del D.L. 189/2016) relativa all'individuazione della metodologia di calcolo dei contributi per la ricostruzione privata.

Il testo previgente all'entrata in vigore del presente decreto si limitava a prevedere l'individuazione, con provvedimenti commissariali, di "una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato ... e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario (...), tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità".

La norma in esame integra la disposizione richiamata al fine di precisare che i provvedimenti commissariali citati devono prevedere una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale. La norma in esame è finalizzata a garantire una maggiorazione del contributo per quelle costruzioni in cui, data la bassa capacità strutturale, l'intervento edilizio deve essere più oneroso e, tuttavia si ritiene opportuno dettare una disposizione di dettaglio riferita alle ipotesi di ricostruzione totale. In caso di edifici in muratura portante, infatti, la ricostruzione totale con le medesime caratteristiche dell'immobile originario imporrebbe la realizzazione di pareti di spessore abnorme ed inutile per le attuali tecniche costruttive. Pertanto è utile prevedere che laddove lo spessore medio delle pareti portanti sia maggiore di 30 cm, sia possibile calcolare le superfici utili considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.

L'art. 2 del DL mira, poi, al comma 2, a modificare l'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, inserendo dopo il comma 3, un ulteriore sub-comma 3.1.. Tale previsione intende a salvaguardare la presenza degli edifici scolastici nel territorio, dando priorità al loro ripristino e ricostruzione. Tali edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. Viene però inserita una norma di chiusura errata che impone l'immutabilità della destinazione urbanistica "edificio scolastico" sia laddove il manufatto sia riattato sia laddove venga spostato. Tale previsione impedisce qualsiasi altro utilizzo a scopo pubblico dell'area atteso che, a meno della duplicazione degli istituti scolastici spostati, il

sito originario dovrebbe poter essere destinato ad altri scopi di pubblica utilità. Si propone quindi di salvaguardare la destinazione a pubblica utilità dell'area originaria piuttosto che quella a destinazione "edificio scolastico".

Si ritiene altresì opportuno prevedere che se gli edifici di cui si discute rientrano tra quelli dichiarati di interesse culturale e tutelati ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs 42/2004 o siano di pari interesse e siano individuati in specifici elenchi degli strumenti urbanistici vigenti, sia opportuno, a loro tutela, vietare interventi di demolizione e ricostruzione.

Testo dell'art. 2 nella versione attuale ed in quella modificata	
Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale.»;

b) i commi 10-bis e 10-quater sono abrogati.

2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3.1. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata.».

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale. **Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura portante, con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm, le superfici utili saranno determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.**

b) i commi 10-bis e 10-quater sono abrogati.

2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3.1. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. **Se gli edifici rientrano tra quelli dichiarati di interesse culturale e tutelati ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs 42/2004 o di pari interesse e siano individuati in specifici elenchi censiti negli strumenti urbanistici, sono vietati interventi di demolizione e ricostruzione.**

In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate **deve essere destinata ad un uso pubblico o comunque di pubblica utilità.**

2. Art. 3 – (Introduzione dell’articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229) – comma 1

Motivazione

L’articolo 3 reca l’introduzione di un nuovo art. 12-bis nel D.L. n. 189/2016, al fine di introdurre disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione della ricostruzione privata. La norma è composta di 3 commi, ognuno attinente ad aspetti diversi della ricostruzione, sui quali si ritiene opportuno intervenire.

Il comma 1 del nuovo art. 12-bis introduce una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrano nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali. Si prevede che l’Ufficio speciale per la ricostruzione adotti il provvedimento di concessione del contributo, sulla base della certificazione redatta dal professionista circa la completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto, che comprende anche la certificazione sulla conformità edilizia ed urbanistica nonché l’individuazione del contributo concedibile calcolato dallo stesso professionista.

Tale previsione attribuisce ai Professionisti degli oneri certificatori, e delle conseguenti responsabilità civili e penali molto significative. Tale potestà certificatoria – specie sotto il profilo urbanistico-edilizio – si ritiene debba spettare ai Comuni o delle altre Autorità pubbliche aventi competenze ex lege determinate su tali aspetti.

Si propone pertanto di consentire al professionista di utilizzare comunque la procedura ordinaria di cui all’art. 12 e di consentirgli la facoltà di certificare, ovvero di consentire allo stesso di utilizzare l’autocertificazione del proprietario dell’immobile oggetto di intervento, ovvero di limitare la sua potestà certificatoria allo stato di fatto

dell'immobile e al nesso di causalità tra evento sismico e danno sul quale si richiede il contributo.

Viene inoltre proposta la possibilità di attestare la presenza di eventuali pratiche di sanatoria pregresse o di piccole difformità comunque sanabili ai sensi dell'art.1-sexies del decreto legge 29 maggio 2018, n.55.

In questo modo, come meglio definito nel successivo art. 12 ter che si ritiene opportuno inserire, il procedimento di riparazione o ricostruzione può comunque avviarsi, posponendo ad una successiva fase la definizione delle sanatorie.

Inoltre l'art. 12 bis, comma 1, prevede un complesso sistema di gestione della Conferenza regionale di cui all'art. 16, commi 4 e 5 del DL 189/2016, necessaria in presenza di intervento che richiedano pareri paesaggistici, ambientali ecc..

In un'ottica di reale snellimento ed accelerazione si propone che, in ogni caso, i lavori della suddetta Commissione debbano concludersi entro e non oltre 15 gg lavorativi dalla sua convocazione ad opera del competente USR, maturandosi in caso di termine spirato, il silenzio assenso su tutti i profili ed i pareri oggetto di conferenza (secondo le previsioni proprie della Legge 241/90).

Testo dell'art. 3, comma 1, nella versione attuale ed in quella modificata	
Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
<p>1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:</p> <p>«Articolo 12-bis. – (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). – 1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della</p>	<p>1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:</p> <p>«Articolo 12-bis. – (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). – Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'art. 12 che precede, qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i</p>

legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedurali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.

provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedurali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene:

a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che **attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'art.32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'art.1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n.89.**

Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è

Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene.

b) Sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.

Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. **La conferenza, ai sensi della legge 241/90, termina i suoi lavori entro e non oltre 15 gg lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adozione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni in essa formati.**

3. Art. 3 – Introduzione dell’articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 – comma 2 e comma 3

Motivazione

Il comma 2 dell’art. 3 disciplina l’ordine di priorità nella concessione del contributo. In base al comma 3, gli Uffici Speciali per la ricostruzione sulla base delle ordinanze commissariali provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione, che si prevede interessino almeno il 20 per cento delle domande di contributo presentate. L’effettuazione del controllo a campione sospende i termini per l’adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per i controlli successivi, si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 12, comma 5, secondo periodo, del D.L. n. 189/2016, in materia di accertamenti successivi da parte del Commissario straordinario.

Il comma 3, invece disciplina i controlli, prevedendo una soglia minima, ma non massima di campionatura.

Riteniamo che tale formulazione non abbia effetti significativi in termini di accelerazione delle procedure.

Proponiamo pertanto l’affidamento al Commissario straordinario del potere, da esercitare a mezzo ordinanza, di gestire e determinare le priorità sulla base delle effettive esigenze e possibilità dei singoli territori e, al fine di snellire e non appesantire il procedimento di controllo, di limitare lo stesso ad un tetto massimo del 20 per cento.

Testo dell'art. 3, commi 2 e 3, nella versione attuale ed in quella modificata

Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
<p>2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativo agli interventi di cui al comma 1, secondo il seguente ordine di priorità: a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione; b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui alla lettera a); c) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea; d) richieste di contributo relative ad</p>	<p>2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativo agli interventi di cui al comma 1, secondo l'ordine di priorità stabilito con una o più ordinanze dal Commissario straordinario entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente.</p>

unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).

3. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione almeno sul 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. L'effettuazione del controllo sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12. ».

3. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione **fino al** 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. L'effettuazione del controllo sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12. ».

4. Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229

Motivazione

Allo scopo di contribuire effettivamente all'accelerazione della ricostruzione, e al fine di rendere più spediti i procedimenti amministrativi finalizzati all'emanazione del decreto di concessione del contributo si propone l'inserimento di un nuovo articolo, il 12 ter, finalizzato a posporre all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, e comunque entro la presentazione attestata ai sensi del Titolo III del DPR 380/2001, la conclusione di eventuali procedimenti di condono edilizio non ancora definiti ovvero di procedimenti finalizzati alla sanatoria della difformità per interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di titolo edilizio, così come disciplinati dall'art.1 sexies del decreto legge 55/2018. Ciò allo scopo di evitare che le problematiche relative, per l'appunto, alle sanatorie, minino in radice la possibilità di ottenere il contributo. Questa previsione non intende configurare una sanatoria, ma intende velocizzare i procedimenti di concessione di contributi relativi ad immobile le cui pratiche di sanatoria non sono ancora concluse. Resta inteso che la proposta si riferisce esclusivamente a piccole difformità sanabili secondo le disposizioni normative vigenti. L'effetto acceleratorio della norma si apprezza laddove si consideri che allo stato attuale, i proprietari di tali manufatti, in molti casi percettori di C.A.S. (contributo autonoma sistemazione), non possono neppure presentare la domanda di contributo pur essendo l'amministrazione consapevole della sanabilità del manufatto, per tale ragione si ritiene particolarmente opportuno proporre l'articolo di seguito esposto.

Articolo 12-ter

(Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili)

L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'art. 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del

comma 1 dell'art.12-bis dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'art.32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'art.1-sexies del decreto legge 29 maggio 2018, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n.89.

Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima della cd. presentazione attestata ai sensi del Titolo III del DPR 380/2001 a cura del Direttore dei Lavori. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso.

5. Introduzione dell'art. 3 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 – Attribuzione di ulteriori poteri alla struttura commissariale

Motivazione

Si ritiene opportuno valorizzare la figura della Struttura Commissariale, attribuendogli la competenza ed i poteri necessari per poter gestire, in termini adeguati ai territori ed alle specificità affrontate, una pluralità di scadenze e termini, evitando così il necessario utilizzo della fonte decreto-legge all'atto dell'approssimarsi delle stesse.

Si propone quindi l'introduzione del seguente Articolo.

Art. 3 bis – Attribuzione di poteri alla struttura commissariale

“Il Commissario straordinario regolamenterà con apposite ordinanze i termini per la presentazione delle richieste di contributo. In caso di necessità lo stesso può concedere proroghe o differenziazioni alle scadenze previste all’art. 3 che precede ovvero disciplinare i termini, le priorità e le modalità di presentazione delle richieste di provvidenze di sostegno”.

6. Art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229- Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici – Modificazione del termine

Motivazione

Il testo attuale del decreto, al comma 1 dell’art. 4, prevede che all’articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 sia inserito il seguente: « 3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata».

Stante la difficoltà organizzativa e pratica di tali attività si propone di posticipare il termine ivi previsto al 30 luglio 2020

7. Art. 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 - Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata « Resto al Sud »

Motivazione

Si propone di estendere tale misura di favore anche ai professionisti aventi sede nei territori ivi disciplinati, allo scopo di consentire anche ad essi di godere di misure di agevolazione. Tale estensione risulta dal fatto che i liberi professionisti devono essere equiparati alle piccole e medie imprese per l'accesso ai fondi-, i quali sono considerati esercenti di attività economica a prescindere dalla forma giuridica pertanto possono accedere alle risorse disponibili.

Testo dell'art. 5 nella versione attuale ed in quella modificata	
Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, aggiungere in fine il seguente periodo: « La predetta misura è estesa anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17. ».

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, aggiungere in fine il seguente periodo: « La predetta misura è estesa anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17, **includendo nella misura anche i professionisti, da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese.**

8. Art. 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 - Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Motivazione

L'Articolo 7 reca modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 189/2016 che disciplina gli interventi per i territori colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, al fine di estendere la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori (comma 1), e di prevedere che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando

l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione (comma 2). Il comma 1 dell'art. 7 estende la destinazione delle risorse di tale Fondo anche per le anticipazioni dei professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori di cui all'art. 34 comma 7-bis del medesimo D.L. 189/2016. Il comma 2 modifica il citato comma 7-bis dell'art. 34 del D.L. 189/2016.

Il comma 7-bis dell'art. 34 del D.L. 189/2016, aggiunto dall'art. 37, comma 1, lett. c-quater), n. 2), del D.L.109/2018 (cd. decreto Genova), è finalizzato a disciplinare le modalità di pagamento dei compensi dovuti ai tecnici e ai professionisti citati, ai quali spetta, alla presentazione dei relativi progetti, un'anticipazione del 50% del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista e una anticipazione del 50% del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e relativo alle indagini specialistiche rese necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. Il restante importo, fino al raggiungimento del 100% dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, compresa la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. La definizione delle modalità di pagamento di tali prestazioni è demandata ad un'apposita ordinanza commissariale (che non risulta ancora emanata).

Le difficoltà operative incontrate dai professionisti nel corso delle attività svolte rende quantomai opportuno ottimizzare le modalità di pagamento delle stesse atteso che anche le previsioni, certamente corrette, previste dal cd. Decreto Genova, possono essere ottimizzate prevedendo il pagamento - per tutte le attività professionali anche specialistiche – al 50% in acconto e il saldo al cd SAL zero, atteso che l'attività di progettazione, all'atto dell'avvio e della prosecuzione di quella esecutiva, è da tempo conclusa sicché non si comprende la necessità di legarne il pagamento, in tutto o in parte, a SAL connessi ad attività diverse dalla progettazione stessa.

Testo dell'art. 7 nella versione attuale ed in quella modificata

Testo in vigore	Testo con le modifiche proposte
<p>1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole « per l'assistenza alla popolazione » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34 comma 7-bis ». 2. All'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le anticipazioni di cui al presente comma non può essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione. ».</p>	<p>1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole « per l'assistenza alla popolazione » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34 comma 7-bis ». 2. All'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le anticipazioni di cui al presente comma non può essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione. ». Fermo quanto sopra, in ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del cd. SAL zero. All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario.</p>

9. Introduzione dell'art. 7 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 Disposizioni di snellimento della ricostruzione

Motivazione

L'occasione della conversione del decreto legge, alla luce dell'esperienza emersa dal territorio circa l'esistenza di molteplici ipotesi di rallentamento della ricostruzione, rende utile ed opportuno l'inserimento di disposizioni di favore che consentano una migliore e più veloce gestione ed attuazione della ricostruzione.

A tal proposito, si intendono inserire nel testo normativo un articolo i cui commi trattano fattispecie diverse, ma commesse tra loro, e tute finalizzate alla velocizzazione della ricostruzione.

A tale scopo si propone di introdurre un comma che consenta, in presenza di un immobile caratterizzato da una proprietà parcellizzata ovvero suddivisa tra una pluralità di comproprietari, o quotisti o comunque di aventi diritto, di consentire la presentazione dell'istanza anche ad un solo comproprietario, che assuma in sé la relativa responsabilità. Spesso infatti alcuni comproprietari non sono più rintracciabili perché nel frattempo emigrati, oppure morti, con la conseguenza che i tempi per la presentazione della domanda si allungano ulteriormente, perché il soggetto titolato alla sua presentazione deve avere la delega degli altri proprietari oppure deve provvedere ad eseguire la necessaria voltura catastale sull'immobile dopo eventuale atto notarile che ne attesti la piena proprietà. Con il presente emendamento si ovvia a questo problema, dando la possibilità anche solo ad un comproprietario o ad uno solo dei soggetti titolati, a presentare la domanda di contributo. Si propone di intervenire sul Decreto-Legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, inserendo dopo il comma 2 bis dell'art. 6 due ulteriori commi.

Testo proposto

Art. 7 bis - Disposizioni di snellimento della ricostruzione

Dopo il comma 2 bis dell'art. 6 del Decreto-Legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 è aggiunto il seguente comma 2-ter: "Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati di cui al comma 2 lett. a, b, c, d, ed e, che precede la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o soggetti titolati suddetti, secondo il principio della gestione di affari normato dall'art. 2028 del codice civile. Resta l'obbligo da parte del comproprietario o altro soggetto titolato che presenta la pratica per la concessione del contributo dimostrare di aver avvisato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata gli altri proprietari o soggetti titolati."

"Dopo il comma 2 ter dell'art. 6 del Decreto-Legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 è aggiunto il seguente comma 2-quater: Gli interventi svolti o da svolgere e relativi ad immobili, danneggiati dal sisma ma esterni all'area cd. del cratere, riconducibile al territorio dei comuni indicati agli allegati 1 e 2 al Decreto-Legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229"

10. Introduzione dell'art. 7 ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 – Istituzione del Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile

Motivazione

L'occasione della adozione della legge di conversione del Decreto legge 123/19 rende opportuno prevedere delle disposizioni utili ed idonee alla gestione degli eventi sismici. Per tale ragione si propone l'inserimento di una norma che, al fine di compiere con la necessaria urgenza le verifiche di agibilità a seguito di eventi calamitosi, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, prevede che i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi degli Ordini degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e dei geometri laureati e dei geologi, siano legittimati ad istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile. Con le convenzioni di c

ui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono poi stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

La disposizione specifica, altresì, che le indennità e i rimborsi forfetari possono essere assoggettati, su opzione, all'imposta sostitutiva del 15 per cento e sono, in ogni caso, esclusi dall'assoggettamento a contribuzione previdenziale. Gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 8 trovano copertura sulle risorse stanziata a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

Testo proposto

Art. 7 ter – Istituzione del Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile.

1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il

“Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile ” di seguito Supporto.

2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive; in tal caso, tali indennità e rimborsi forfetari non concorrono, ai fini delle imposte sui redditi, alla formazione del limite dei ricavi e compensi previsto per l'accesso al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 all'imposta sostitutiva di cui al comma 64 dell'articolo 1 della legge 23 Dicembre 2014, n. 190.

5. Le indennità e i rimborsi forfetari di cui al comma 4, sono, comunque, esclusi dall'obbligo di contribuzione ai fini pensionistici previsti dalle Casse Professionali di appartenenza dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali o dall'obbligo di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. L'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è estesa anche ai soggetti di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 Legge n° 190 del 23 dicembre 2014.

7. Alle prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti ad Ordini e Collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1 si applica quanto disciplinato dal comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

8. *Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2 bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.*

9. *Le previsioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

11. Introduzione dell'art. 7 quater – del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 - Equiparazione della legislazione in materia di sanatorie, tra gli edifici ricadenti in comuni danneggiati dal sisma interni ed esterni al cratere

Motivazione

Il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, detta disposizioni valide anche per i comuni esterni al perimetro del cd. cratere (come specificato all'art.1 comma 2 dello stesso). Il DL citato, all'art.8 comma 3, prevede la concessione del contributo di ricostruzione a tutti gli edifici danneggiati dal sisma non totalmente abusivi allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle normative vigenti, applicando quindi quanto previsto dalla normativa ordinaria in materia di sanatorie.

Sullo stesso tema delle sanatorie sono state successivamente introdotte delle procedure semplificate limitatamente agli immobili danneggiati dal sisma all'interno del cratere (edifici di cui agli allegati 1, 2 2-bis), procedure semplificate contenute all'interno delle seguenti normative:

- DL n.55 del 29 maggio 2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n.89 (articolo 1-SEXIES);

- DL n.109 del 28 settembre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n.130 (articolo 39-TER).

Gli uffici speciali per la ricostruzione (USR) ormai pacificamente interpretano in maniera errata i contenuti ed il valore delle disposizioni normative testé richiamate, non consentendo di procedere con le concessioni contributive relative agli immobili oggetto di sanatorie strutturali al di fuori del cratere. La lettura di tali disposizioni come mera semplificazione per gli edifici all'interno del cratere ha generato e genera oggettive disparità di trattamento.

Tale disparità di trattamento, inoltre, ha risvolti sulle provvidenze a carico delle casse dello stato, in quanto, ad esempio il contributo autonomia sistemazione viene concesso anche fuori dal cosiddetto cratere, e mantenere la disuguaglianza aggrava solo l'esborso a carico della collettività.

Infatti il percorso dei proprietari danneggiati fuori cratere per la sanatoria è particolarmente lungo e queste lungaggini si ripercuotono nelle somme relative all'assistenza della popolazione.

A tale scopo si propone l'introduzione del seguente articolo, all'interno del Decreto Legge 24 Ottobre 2019, n.123, al fine di equiparare la legislazione in materia di sanatorie, tra gli edifici ricadenti in comuni sia dentro che fuori cratere

Testo proposto

Art. 7 quater - Equiparazione della legislazione in materia di sanatorie, tra gli edifici ricadenti in comuni danneggiati dal sisma interni ed esterni al cratere

"1. All'art. 1- sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei Comuni di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi, e nelle ipotesi di cui al comma 1- bis del presente articolo, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.»».

17 Modifiche all'art. 12 comma 5 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229

Motivazione

Il comma 5 tratta le modalità di verifica a campione, in corso di esecuzione dei lavori, degli interventi i quali è stato concesso il decreto di concessione dei contributi.

Gli uffici speciali della ricostruzione anche in questa fase sono soliti effettuare anche le verifiche sul progetto, rimettendo in discussione,

talvolta, anche quanto già accertato nella fase di concessione del contributo.

Tale attività, oltre a dilatare i tempi di ricostruzione, rimette in discussione le certezze acquisite.

La proposta di modifica dell'articolo è volta pertanto a definire l'ambito di esecuzione delle verifiche limitandolo al mero confronto tra quanto assentito all'interno del progetto approvato e quanto effettivamente realizzato in cantiere.

Tale modifica, inoltre, libera tempo e risorse del personale degli uffici speciali per compiere un maggiore numero di istruttorie e/o di controlli, accelerando così la ricostruzione.

Si propone pertanto di modificare il comma 5 come di seguito riportato.

Testo proposto

5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura fino al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi.

Le verifiche in corso di esecuzione sono volte all'accertamento che le previsioni del progetto che ha ottenuto la concessione del contributo, eventualmente adeguate con varianti in corso d'opera, siano effettivamente state eseguite.

Non sono da considerarsi varianti le modifiche o integrazioni disposte dal direttore dei lavori contenute entro il 30% dell'importo dei lavori e che non comportano la necessità di acquisizione di autorizzazioni o permessi per essere realizzate.

Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

18 - Modifiche all'art. 34. Qualificazione dei professionisti comma 1 e comma 5 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229

Motivazione per la modifica al comma 1

Come noto il comparto edile è colpito da una grave crisi che si protrae da molto tempo e a questo, per coloro che operano nelle regioni del cratere si sommano i ritardi nel rilascio delle concessioni contributive.

Infatti per fare fronte agli incarichi acquisiti, senza avere possibilità di avere acconti di sorta, ci si trova di fronte a situazioni reddituali minime e al contempo si manifesta l'impossibilità di assolvere agli obblighi fiscali e contributivi.

Ciò si traduce nell'impossibilità, senza misure di sostegno, all'iscrizione o al mantenimento all'interno dell'Elenco speciale per irregolarità contributiva.

Non volendo richiedere misure di sostegno governativa, si richiede di consentire alla Casse Professionali di poter concedere la regolarità contributiva ponendo a garanzia i contratti di lavoro con i committenti.

Al contempo, in assenza del pagamento del dovuto, si dia possibilità agli uffici speciali di attivare all'occorrenza analogamente per quanto avviene per gli altri enti previdenziali, il potere sostitutivo.

Si propone pertanto di modificare il comma 1 come di seguito riportato.

Testo proposto

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri

generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare.

Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma.

Secondo gli stati di avanzamento, qualora il professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50% dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute.

L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

Motivazione per la modifica al comma 5

Il comma 5 tratta il contributo a carico del commissario straordinario per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione.

A tre anni dal sisma e dalle rilevazioni effettuate dalla Rete delle Professioni, visionati anche i dati messi a disposizione dalle piattaforme degli Uffici Speciali e del Commissario, che non vi è nessuna appetibilità alla esecuzione dei cosiddetti interventi per danni lievi a favore della ricostruzione cosiddetta pesante.

Comunque anche le proiezioni sulle pratiche danni pesanti mostrano numeri e risultati, ad oggi, non esaltanti.

Occorre inoltre evidenziare che i professionisti che ad oggi hanno presentato pratiche di ricostruzione sono per il 97% residenti nelle regioni colpite dal sisma.

L'analisi dei dati disponibili fornisce infatti un quadro abbastanza scoraggiante in quanto analizzando la remunerazione media oraria di coloro che hanno già concluso, ad esempio, una pratica danni lievi, non

raggiunge i 10 euro orari. A ciò occorre aggiungere che le responsabilità, che permangono oltre il termine dei lavori, non vengono considerate in questo calcolo.

È doveroso sottolineare che dall'emanazione decreto ad oggi si sono progressivamente aggiunte incombenze e conseguenti attività tecniche per le quali non è previsto il relativo compenso.

Occorre anche evidenziare che buona parte del cratere rientra in zone di interesse comunitario, in zona parco, in aree soggette a vincoli e in centri storici tutelati.

Tali circostanze comportano la redazione di maggiori elaborati e di procedimenti più articolati rispetto ad una normale procedura autorizzativa.

È doveroso anche far comprendere che la procedura pone in capo al professionista incaricato funzioni "notarili" non previste in ordinari procedimenti le quali ovviamente hanno un rilevante peso nei tempi di predisposizione di una pratica.

Da ultimo è incontrovertibile che la quantità minima degli elaborati richiesti per una pratica di ricostruzione è ben maggiore a quella di una complessa opera pubblica.

Tutto ciò senza considerare che i tempi di pagamento, tra tempi di istruttoria, attivazione del conto da parte del richiedente, effettiva messa a disposizione dei fondi da parte delle banche ed effettuazione del bonifico, sono nell'ordine di anni rispetto a quando effettivamente realizzato il progetto.

Per contro registriamo casi, sugli importi lavori più elevati, in cui il calcolo delle spettanze per i professionisti sono superiori ai calcoli delle tariffe correnti.

Ciò detto riteniamo doveroso che anche al mondo delle professioni, come avviene per il mondo dei lavoratori edili che saranno impiegati nella ricostruzione attraverso l'istituzione del DURC congruità, debba essere garantito un compenso equo.

Per questi motivi si richiede la modifica del comma 5 chiedendo il rispetto del Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n° 140 per gli interventi privati e il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia per le opere pubbliche.

Infatti, per i lavori privati, il decreto legge n. 148/2017 (cd decreto fiscale) contiene anche le norme che riconoscono il diritto del professionista a percepire un compenso effettivamente proporzionato al lavoro svolto cosiddetto “equo compenso”.

Le nuove norme riguardano le prestazioni rese dai professionisti indicati all’articolo 1 della legge n. 81/2017 , cioè da tutti i lavoratori autonomi, anche iscritti a ordini e collegi, per tutti i rapporti di lavoro in corso (esclusi quelli con la Pa).

I parametri di riferimento per la determinazione giudiziale dell’equo compenso sono appunto quelli di cui Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n° 140.

È di tutta evidenza che alla scrittura del decreto 189 tale disposizione non esisteva, ma visto il quadro sopra fornito, è necessario ripristinare il rispetto delle norme vigenti anche in termini di determinazione dell’equo compenso.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, seppur pacifica (si vedano ad esempio le deliberazioni dell’ANAC e l’ordinanza 41 del commissario che all’art. 7 stabilisce che occorre fare riferimento all’art. 24 del Codice degli Appalti) la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara attraverso il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia, tale fattispecie non trova esatta corrispondenza nel testo dell’articolo di conseguenza è necessario il relativo adeguamento.

Si propone pertanto di modificare il comma 5 come di seguito riportato.

Testo proposto

5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l’applicazione Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n° 140 per gli interventi privati e il DM 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche.

Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14.

19 - Modifiche all'art. 34. Qualificazione dei professionisti - Comma 7 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229

Motivazione

Il comma 7 è volto ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

Tra queste attività sono ricomprese le prestazioni per realizzazione della Risposta Sismica Locale e la Relazione Geologica.

Considerando l'esiguo numero di professionisti interessati ad operare alla ricostruzione ed in particolare al numero dei Geologi, unitamente al fatto che per quest'ultima categoria le attività sono esclusivamente effettuate per la redazione dei progetti, si propone di non prevedere soglie massime per numero di incarichi.

Sono da rilevare anche difficoltà ad individuare professionisti interessati all'incarico di collaudo, i quali nel rispetto delle norme deontologiche, devono sottoscrivere un contratto separato rispetto al contratto sottoscritto da professionisti, Raggruppamenti Temporanei di professionisti, STP ecc.

Si propone pertanto di modificare il comma 7 come di seguito riportato.

Testo proposto

7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. Non sono previsti limiti per incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo.

20 Modifiche all'art. 34. Qualificazione dei professionisti - introduzione del comma 7 bis del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229

Motivazione

Al fine di coadiuvare le attività di Progettazione e Direzione Lavori, anche in considerazione delle numerose e complesse procedure operative previste, non ultima quella che introduce il Durc di Congruità che ad esempio richiede una assidua presenza in cantiere della Direzione dei Lavori, è necessario rendere possibile la collaborazione, anche non subordinata, di personale tecnico, anche non iscritto all'Elenco speciale, che operino sotto la responsabilità del tecnico incaricato.

Tale personale potrà coadiuvare le fasi progettuali o di esecuzione dei lavori, come assistenti, autorizzati ad accedere in cantiere, ma autonomi da un punto di vista fiscale. La fatturazione separata delle loro prestazioni verrà direttamente inserita nella contabilità del professionista coadiuvato che ne vidimerà la validità, e liquidate direttamente al coadiuvante per la percentuale stabilita in contratto.

Testo proposto

7 bis. Al fine di coadiuvare le attività di Progettazione e Direzione Lavori, il Professionista incaricato può avvalersi, anche non in forma subordinata, della collaborazione di tecnici che operano sotto la sua stretta sorveglianza e responsabilità tecnica, restando valido quanto stabilito dal comma 4.

Per i pagamenti dei suddetti collaboratori si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 – n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.

21 Modifiche all'art. 5. Ricostruzione Privata - del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n.189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 – introduzione del comma 3 bis

Motivazione

L'articolo 5 del DL 189/2016, in particolare al comma 2, contiene la previsione per la quale il contributo debba coprire il 100% delle spese occorrenti, tuttavia l'applicazione di tale principio in attuazione delle diverse ordinanze viene meno in relazione al fatto che il contributo medesimo è strettamente collegato alle unità immobiliari.

Infatti l'applicazione del costo parametrico alle singole unità produce per contro che per talune il contributo risulta eccessivo mentre per altre non è sufficiente alla copertura dei costi.

Attualmente ciò produce che a fronte di un sufficiente contributo convenzionale nel suo complesso, se il parametro fosse l'edificio, lo stesso però non sarebbe spendibile in quanto legato alle singole unità immobiliari.

Lo stato di danneggiamento degli immobili risulta molto differenziato in quanto legato a moltissimi parametri, pertanto all'interno di una costruzione costituita da più unità immobiliari, talune di queste possono risultare sostanzialmente integre, mentre altre molto danneggiate.

Per questi motivi e per una più aderente applicazione dello spirito di copertura del contributo alla totalità dei costi si propone che il contributo venga assegnato all'unità strutturale nel suo complesso lasciando che l'impiego sia secondo necessità.

Si propone pertanto di integrare l'articolo 5 come con il comma 3bis di seguito riportato.

Testo proposto

3 bis. Il contributo per la riparazione o per la ricostruzione dei beni immobili danneggiati costituiti da più unità immobiliari, determinato attraverso appositi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riferito all'unità strutturale e può essere impiegato nell'immobile nel suo complesso indipendentemente dalle singole unità che lo hanno parametricamente generato. Ai soli fini del credito di imposta la

ripartizione dei costi per la ricostruzione verrà eseguita sulla base delle Superfici Utili Nette delle singole Unità Immobiliari.

22 - Modifiche all'art. 1 - Ambito di applicazione e organi direttivi - del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 – Introduzione del comma 8 – Open Data Sisma (ODS) comma 9 – Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma (ord.12/2017)

Motivazione comma 8

L'articolo disciplina nel suo complesso le attività per assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma.

Fatto salvo questo principio ispiratore l'applicazione di talune disposizioni e le modalità di calcolo del contributo, anche a fronte di situazioni sovrapponibili, risulta molto spesso completamente diverso.

Allo stato delle cose rileviamo che per quanto riguarda le modalità di calcolo del contributo, anche in ragione delle molteplici varianti in gioco, è lasciata alla discrezionalità di colui che materialmente lo effettua.

È facile comprendere che molto spesso il calcolo proposto dal progettista incaricato risulti poi molto diverso da quello determinato dagli uffici speciali della ricostruzione con evidenti difficoltà di attuazione del progetto predisposto e, talvolta, con rilevanti accolti a carico dei proprietari.

Attualmente non è disponibile una modalità di calcolo "certificata" e impiegabile sia dai progettisti che dagli uffici speciali della ricostruzione.

Ampliando la problematica non esiste un sistema di gestione delle pratiche di ricostruzione e del contributo che consentano di evitare errori ma soprattutto di sollevare gli istruttori dai controlli sui singoli documenti che costituiscono una pratica.

Si consideri che gli uffici speciali, singolarmente, si dotano di fogli di calcolo e di modelli di documenti autonomamente prodotti sulla base dei quali un professionista incaricato deve procedere alla loro compilazione “manualmente” per ogni singolo proprietario di ogni unità immobiliare costituente l’edificio.

Senza contare poi che se l’ufficio che ha ideato il modello da compilare modifichi lo stesso senza che il professionista se ne sia accorto va da se che il lavoro svolto dovrà essere buttato.

A titolo di esempio le dichiarazioni che un proprietario deve rendere sono molteplici e sono distinte per ogni diverso subalterno catastale; se fosse disponibile un sistema di gestione che una volta inseriti tutti i dati dei richiedenti generasse automaticamente tutti i modelli da sottoscrivere, il professionista si limiterebbe ad un solo inserimento (e non a replicare gli stessi dati su ogni singolo documento) e l’istruttore potrebbe controllare solo la presenza delle sottoscrizioni e non il contenuto in toto.

Inoltre il sistema di gestione consentirebbe anche di generare le stampe sui modelli “aggiornati” senza possibilità di nessun errore.

Si vuole sottolineare che dotarsi di un sistema gestionale univoco oltre a semplificare le attività amministrative e “notarili” affidate ai professionisti, riduce moltissimo le attività di controllo e soprattutto omogenizza le modalità di lavoro nei diversi USR territoriali.

Tale proposta ha un indubbio effetto di trasparenza e consente un monitoraggio continuo e costante dei fondi pubblici utilizzati creando un vero e proprio open data del sisma centro Italia.

Si propone pertanto di integrare l’articolo 1 come con il comma 8 di seguito riportato.

Testo proposto

8. È demandata al Commissario Straordinario la predisposizione di una piattaforma informatica che consenta in maniera univoca la determinazione del contributo e la sua gestione nel corso dell’avanzamento dei lavori fino alla loro conclusione. Tale piattaforma dovrà consentire la generazione automatica della documentazione a corredo della pratica di ricostruzione secondo i modelli univoci predisposti dalla struttura commissariale e la loro gestione fino al completamento dell’iter previsto dalle singole ordinanze. Tale piattaforma è adottata con apposito provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del presente

decreto in accordo con i consigli nazionali delle professioni tecniche. La realizzazione e la gestione del sistema trova copertura nella contabilità speciale assegnata al Commissario.

Motivazione comma 9

Appare opportuno incrementare le competenze dell'osservatorio nazionale per la ricostruzione post-sisma 2019 (ord. 12/2017), anche sotto il profilo della idoneità a dirimere controversie tra USR professionisti in quanto stante la sua composizione paritetica assicura una valutazione terza ed equilibrata delle relative problematiche.

Il commissario straordinario è facultizzato a disciplinare gli ambiti di intervento dell'osservatorio e di individuarne altri allo scopo di rispondere meglio alle peculiarità che dovessero emergere dai territori interessati.

Testo proposto

9. È demandata al Commissario Straordinario l'attribuzione a mezzo di una o più ordinanze, di funzioni ulteriori all'osservatorio nazionale per il post-sisma 2016 riguardanti anche i rapporti tra professionisti tecnici e Usr.